

08812-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Emilia Anna Giordano

- Presidente -

Sent. n. sez. 213/2026

Maria Grazia Benedetti

- Relatore -

UP - 04/02/2026

Martino Rosati

R.G.N. 32113/2025

Mariella Ianniciello

Fabrizio D'Arcangelo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte di Appello Sez. Dist. di Sassari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione applicato, dichiarando l'inammissibilità del ricorso nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/03/2025 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari in data 27/10/2022, emessa ad esito di giudizio abbreviato, ritenendo il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 572 cod. pen.

2. Interpone ricorso ██████████ tramite il proprio difensore, esponendo tre motivi di censura e chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2.1. Con primo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra sentenza e accusa contestata in quanto l'imputazione riguarda la generica

violazione dell'articolo 572 cod. pen., senza ulteriori contestazioni, mentre i giudici di merito hanno riconosciuto l'aggravante di cui al comma 2 dell'art 572 cod. pen. tenendone conto nella pena di infliggere; in particolare, [REDACTED] figlia minore, in un'unica occasione ha assistito ad un episodio di violenza, ma a meri litigi tra i genitori; la figlia [REDACTED] ha riferito l'episodio della testa premuta contro il cuscino e dei litigi tra i genitori ma non ha mai assistito personalmente a episodi di violenza o maltrattamenti; deve inoltre essere valutato come [REDACTED] sia stata allontanata dalla casa familiare per andare a vivere con il padre nella casa dei nonni.

2.2. Con secondo motivo deduce l'erronea applicazione (ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.), dell'aumento di pena per la continuazione fra reati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. contestato solo all'atto della quantificazione della pena da infliggere in concreto, e non risultante dal capo di imputazione.

2.3. Con terzo motivo si deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della valenza probatoria difensiva della deposizione di [REDACTED] [REDACTED] che non conferma altre risultanze istruttorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo e rigettato nel resto.

2. Deve evidenziarsi che la sentenza impugnata costituisce un'ipotesi di "doppia conforme" che, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, e le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico, complessivo corpo decisionale (Cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019, Rv. 277218-01).

Il giudice di merito non è, quindi, tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

3. Ciò posto, si ritiene che il presente ricorso debba essere rigettato in quanto le sentenze di merito hanno conformemente valutato il compendio probatorio in relazione sia alla sussistenza del reato contestato nei confronti della moglie, che non risulta censurata nel ricorso, sia alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art.572 cod. pen., sulla base non solo delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta credibile e non motivata da astio nei confronti del ricorrente, dalle amiche della stessa, presenti agli insulti e minacce, nonché dalla

figlia [redacted] spesso presente ai fatti, anche insieme alla sorella [redacted] nei messaggi [redacted] prodotti dalla persona offesa.

Là censurata "contestazione in fatto" della circostanza aggravante è consentita, laddove - nonostante nella formulazione dell'imputazione non sia espressa l'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o l'indicazione della specifica norma di legge che la prevede - siano riportati in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato.

Nel caso di specie la contestazione degli elementi aggravanti, costituiti dalla presenza delle figlie minori agli episodi di maltrattamento in danno della madre, appaiono chiaramente riportati nel capo di imputazione e, come condivisibilmente affermato nelle sentenze di merito, 'la reiterazione nel tempo di tali condotte [consistenti in continue telefonate, accompagnate da insulti, allusioni allo stato fisico della moglie, minacce quale 'ti ammazzo', frase detta in un momento in cui impugnava un coltello, alle quali andava aggiunto qualche episodio di violenza come lo schiacciarle la testa contro il cuscino]- dal giugno 2020 fino al maggio successivo- tale da configurare un vero e proprio sistema oppressivo e prevaricatorio nei confronti della moglie dell'imputato- configurava, nei suoi contorni oggettivi e soggettivi, il reato contestato'.

A seguito di escussione dibattimentale, la figlia [redacted] ha riferito che il padre, anche in sua presenza, maltrattava verbalmente e fisicamente la madre, tanto da causare in lei uno stato di ansia in quanto temeva un'escalation della violenza; ha altresì affermato che la sorella [redacted] stanca di sentire continui litigi, era andata ad abitare con la nonna paterna.

[redacted] ha dichiarato che non aveva assistito personalmente a litigi tra genitori, in quanto nel momento in cui questi avevano inizio, si era trasferita dalla nonna; richiesta di descrivere alcuni episodi, aveva offerto una ricostruzione 'costellata da continui non ricordo', ed anche in relazione all'episodio dello schiacciamento del viso della madre contro il cuscino operato dal padre, al quale era certamente presente, aveva appuntato l'attenzione sulla reazione della donna senza riferire nulla dell'artefatto.

Sulla base sia della credibile ricostruzione effettuata dalla madre sia da quella della sorella, tale testimonianza è stata quindi valutata come reticente e non credibile, non potendosi quindi ritenere fondata l'eccezione difensiva di omessa valutazione delle sue dichiarazioni.

Va, ricordato, a tal riguardo, che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a

fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Rv. 280601 - 01), quando, come nel caso in esame, il Giudice del merito abbia esaminato la dichiarazione allegata in chiave difensiva e sia pervenuto, sulla base di criteri di valutazione discrezionali ma motivati con riferimento a circostanze di fatto specifiche, a conclusioni coerenti con le ulteriori risultanze di prova.

4. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

La legge 19 luglio 2019, n. 69 ha nuovamente introdotto al secondo comma dell'art. 572 cod. pen. la previsione di una circostanza aggravante, non più comune, ma ad effetto speciale, ampliando le ipotesi previste dal testo originario della norma, abrogato nel 2013; la norma prevede l'aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità; con la medesima legge è stato, inoltre, espunto dall'art. 61, n.11-*quinquies*, cod. pen. il riferimento all'art. 572 cod. pen., cosicché dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, allorché la condotta di maltrattamenti sia stata commessa in presenza o in danno di un minore, l'unica circostanza applicabile è quella prevista dal secondo comma dell'art. 572" (Sez.6, n. 29475/2025 non massimata).

L'applicazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen., sotto il profilo della violenza assistita, esaurisce le conseguenze giuridiche del coinvolgimento delle figlie negli episodi di maltrattamento e, pertanto, deve essere espunto l'aumento di pena computato per la continuazione ex art. 81 cod. pen., identificato in mesi tre e giorni quindici di reclusione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena irrogato per la continuazione fra reati, che va eliminato e la pena irrogata va rideterminata, con la diminuzione del rito, in quella di anni due di reclusione.

5. L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che dovranno essere liquidate dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto, risultando la parte offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione, che elimina, e, per l'effetto determina la pena, con la diminuzione del rito, in anni due di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.

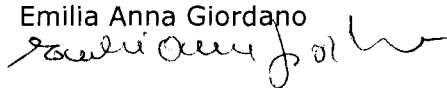
Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.

Così è deciso, 04/02/2026

Il Consigliere estensore
Maria Grazia Benedetti



Il Presidente
Emilia Anna Giordano



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Il Presidente

